

Camera dei Deputati

Legislatura 15
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/00043
presentata da **AURISICCHIO RAFFAELE** il **29/06/2006** nella seduta numero **16**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
NICCHI MARISA	L' ULIVO	27/09/2006

Assegnato alla commissione :

I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'INTERNO

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'INTERNO , data delega **29/06/2006**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/06/2006

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/09/2006

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ELETTORATO PASSIVO, ELEZIONI AMMINISTRATIVE, PREFETTI E PREFETTURA, SINDACI DI COMUNI

SIGLA O DENOMINAZIONE :

DL 2000 0267

TESTO ATTO

Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-00043

presentata da

RAFFAELE AURISICCHIO

giovedì 29 giugno 2006 nella seduta n.016

AURISICCHIO e NICCHI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al secondo comma, prevede che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alle medesime cariche;

alle recenti elezioni amministrative sono stati tanti i sindaci che, avendo svolto due mandati consecutivi, si sono candidati per ottenere un terzo mandato e numerosi sono stati eletti;

il Ministero dell'Interno con comunicato del 3 marzo 2006 ha ribadito la ineleggibilità di coloro che hanno già ricoperto il mandato di sindaco per due mandati consecutivi;

la sentenza della Corte di Cassazione - sezione I civile - ha confermato la piena validità, anche costituzionale, della norma che impedisce il terzo mandato ed ha chiaramente evidenziato che i lavori parlamentari preparatori alla riforma della legge elettorale del 1993 introdussero il «no» al terzo mandato «per favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale, in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto e per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità di esso ed evitare il clientelismo»;

a giudizio dell'interrogante, la inosservanza della norma determina conseguenze sulla validità degli atti amministrativi e comporta responsabilità contabili a carico degli amministratori, configurando così una situazione di prolungata e reiterata violazione della legge;

la legge assegna ai Prefetti il compito di intervenire -:

quali iniziative intenda assumere per porre fine ad una situazione di chiara illegalità e conseguentemente quali direttive intenda trasmettere alle Prefetture interessate affinché assolvano ai compiti previsti dalla legge.

(5-00043)